

Informativa per la clientela di studio

N. 140 del 24.09.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Pensionati. Dichiarazione dei redditi autonomi

*I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare **entro il 30 settembre 2014** (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.*

L'omissione della dichiarazione reddituale comporta il versamento all'ente previdenziale di una somma, a titolo di sanzione, pari all'ammontare di un anno di pensione.

Premessa

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo trae origine dall'art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992, il quale al c. 4 dispone che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

Contenuto della comunicazione

È nostra cura metterLa al corrente che i **pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione**, e quindi non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono:



i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;



i titolari di pensione di vecchiaia;



i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;



i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;



i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Casi particolari

Quanto alla cumulabilità dei redditi conseguiti dal pensionato, è possibile che si creino una serie di situazioni particolari che Le sintetizziamo di seguito.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Innanzitutto, viene stabilito che il divieto di cumulo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo **non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.**

NOTA BENE – I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, **non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2013 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.440,59.**

Assegno di invalidità

Non vige il divieto di cumulo per redditi da lavoro autonomo **pari o inferiore a euro 6.440,59**, per l'anno 2013.

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

I trattamenti pensionistici sono **totalmente cumulabili** con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Tali redditi, quindi, **non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.**

CARICHE PUBBLICHE

Infine, Le elenchiamo una serie di indennità cumulabili con i trattamenti pensionistici, ossia:

- ✓ le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
- ✓ le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali;
- ✓ tutte le cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei);
- ✓ le indennità percepite dal giudice tributario.

Redditi da dichiarare

Per quanto concerne i redditi da dichiarare, si precisa che:

- ✓ i **redditi da lavoro autonomo** devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
- ✓ il **reddito d'impresa** deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

NOTA BENE - Alla scadenza sarà possibile dichiarare anche i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.

Modalità di presentazione

I soggetti interessati all'invio della dichiarazione sono stati individuati in occasione della spedizione del c.d. "**bustone**". Qualora i pensionati non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare dal sito dell'INPS il "**modulo 503 AUT**".

Come rendere la dichiarazione dei redditi?

Mediante il "**modulo 303 AUT**" scaricabile dal sito dell'INPS (www.inps.it).

Modalità di presentazione

I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza **una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.**

Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Regime sanzionatorio



L'omissione della dichiarazione dei redditi produce una sanzione pari **all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.**

Dichiarazione a preventivo

Infine, Le precisiamo che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate **provvisoriamente** dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

NOTA BENE – Successivamente, le trattenute saranno congruagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2014.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "**a preventivo**" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo nell'anno 2015.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....